



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA	
ATTO N. 8 del 30/03/2019	

OGGETTO: Imposta municipale propria - aliquote e detrazioni anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di marzo alle ore 09:30 e seguenti, in Marciano presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti:

TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
SARGENTINI GIULIA	Presidente del Consiglio	Presente
BONOMI ILARIA	Consigliere	Presente
FIANDRINI CATIA	Consigliere	Presente
MARINACCI LUCA	Consigliere	Presente
BARDANI MICHELA	Consigliere	Presente
SANTARELLI GUIDO	Consigliere	Presente
CLERINI VALENTINO	Consigliere	Presente
RABICA MICHELE	Consigliere	Presente
OFFREDI ANNA	Consigliere	Presente
CAPOCCIA YURI	Consigliere	Presente

Presenti n. 11	Assenti n. 6
----------------	--------------

Accertato il numero legale, assume la presidenza Giulia Sargentini, Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Stefanangeli, che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l'ausilio della signora Mirella Frescura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla TAssa Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria (IMU);

VISTE tutte le altre disposizioni normative disciplinanti l'IMU ed in particolare:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e dall'art. 1, commi 707-728, della Legge n. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì:

- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;
- l'art. 2 del D.L. n. 102/2013 il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.7.2013, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008;
- l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali strumentali estesa dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 a tutti i comuni;
- le modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli Enti Non Commerciali (ENC), commi 719-721.

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

TENUTO CONTO che del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,40% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, la quale evidenzia che il "*Comune,....., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*";

VISTO quel che prevede la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di IMU all'art. 1:

a) comma 10 lettera b): sconto della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a

genitori o figli; **riduzione del 50%** per **l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

*Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, **anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.***

b) comma 13: nuovi criteri **per l'esenzione IMU terreni agricoli**: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993"; il Comune di Marsciano ricade tra i comuni definiti esenti;

c) commi 15 e 16: esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito di residenza anagrafica; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari imbullonati**: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è, effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

DATO ATTO che il c. 985 proroga al 31.12.2019 l'esenzione IMU sugli immobili distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per i Comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma 2012 a cui si collega il sisma 2009 del Comune di Marsciano;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Entrate: favorevole;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile –dr.ssa Chiappinelli Sabrina: favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 marzo 2019;

Richiamato il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con sistema informatico. Dello stesso sarà redatto, a parte, mediante trascrizione integrale, in forma

corretta dal punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento cartaceo da allegare come parte integrante e sostanziale all'atto di approvazione del verbale medesimo;

Procedutosi a votazione palese:
presenti e votanti n.11, con voti contrari n.2 (Capoccia, Offredi) e voti favorevoli n. 9 , legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2019 le aliquote IMU di seguito riportate:

	TABELLA	ALIQUOTE	2019
		Aliquota ordinaria	8,9 per mille
N.	CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE IMMOBILE	ALIQUOTE 2014
1	A/1, A/8 e A/9 + C/2, C/6 e C/7	Abitazione principale e pertinenze	3,5 per mille
2	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	7,6 per mille
3	Tutti gli A (esclusi A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazione e pertinenze affittate a canone concordato	7,6 per mille
4	Tutti gli A (esclusi A/10) + C/2, C/6 e C/7	Altri immobili (cosiddette seconde abitazioni)	8,9 per mille
5	A/10	Uffici e studi privati	8,9 per mille
6	D/5	Istituti di credito, cambi e assicurazioni	8,9 per mille
7	Tutti gli D (esclusi D/5)		8,1 per mille
8	C/1	Negozi e botteghe	8,7 per mille
9	C/3	Laboratori arti e mestieri	8,7 per mille
10		Aree edificabili	8,9 per mille

2) di confermare l'applicazione della detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3) di stabilire che per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista al punto 2 della Tabella aliquote 2019: "Abitazione e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado" il contribuente è tenuto a presentare, **a pena di decadenza** entro i termini di legge, la dichiarazione IMU:

- con allegata copia dell'avvenuto pagamento della registrazione del comodato (ciò per aver diritto anche all'abbattimento della base imponibile come previsto dalla legge);
- della sola dichiarazione IMU per l'applicazione della sola aliquota ridotta;

4) di stabilire che per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista al punto 3 della Tabella aliquote 2019: "Abitazione e pertinenze affittate a canone concordato" il contribuente è tenuto a presentare **a pena di decadenza**, entro i termini di legge, la dichiarazione IMU con allegato copia del contratto di locazione registrato;

5) di stabilire che l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è subordinata a **pena di decadenza** dal beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A scrutinio palese, presenti e votanti n. 11, con voti contrari n. 1 (Offredi) e voti favorevoli n. 10, legalmente resi come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

- Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
F.to: Giulia Sargentini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Cinzia Stefanangeli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 09/05/2019, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 09/05/2019

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Mirella Frescura

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.

è esecutiva in data 20/05/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano, 09/05/2019

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Mirella Frescura